

## ATTI DELLA REGIONE

### LEGGI REGIONALI

---

#### **Legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 concernente :**

Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno.

*Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale ha approvato.*

*Il presidente della Giunta regionale promulga,*

la seguente legge regionale:

#### **Art. 1**

*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e dell'ambiente naturale in cui i tartufi si riproducono e riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico del territorio. La Regione promuove altresì la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e lo sviluppo della tartuficoltura, in quanto attività agricola, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza.
2. La presente legge disciplina, in particolare, la cerca, la raccolta, il commercio e la coltivazione dei tartufi.

#### **Art. 2**

*(Competenze della Regione)*

1. La Regione adotta atti di indirizzo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione della tartuficoltura.
2. In particolare, la Regione promuove interventi volti:
  - a) alla conservazione, ripristino e potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate anche mediante la messa a dimora delle piante tartufigene;
  - b) alla valorizzazione delle associazioni dei tartufai, di quelle dei tartuficoltori e dei consorzi volontari per la tutela e lo sviluppo del tartufo;

- c) alla conservazione e alla diffusione degli ecotipi locali di tartufo;
  - d) allo studio e alla conoscenza dei fattori ecologici che consentono la conservazione delle biodiversità degli ambienti ove si sviluppa il tartufo;
  - e) alla sperimentazione e alla definizione delle cure colturali più idonee per assicurare produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufoie controllate e coltivate;
  - f) all'implementazione della produzione dei vivai regionali di piante micorrizzate idonee allo sviluppo della tartuficoltura;
  - g) al sostegno delle potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche e di percorsi gastronomici dedicati.
3. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, stabilisce:
    - a) i criteri, le modalità e gli orari per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;
    - b) le modalità di rilascio, di rinnovo, di sospensione e di revoca dell'abilitazione e dell'autorizzazione per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi, nonché di quella di cui all'articolo 14;
    - c) i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti di riserva delle tartufoie così come classificate ai sensi della presente legge;
    - d) le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui all'articolo 17;
    - e) i criteri e le modalità per la produzione e la certificazione delle piante micorrizzate e per il riconoscimento degli organismi di cui all'articolo 18;
    - f) le linee guida relative alle tecniche di coltivazione nonché alle cure colturali per le tartufoie controllate o coltivate, così come classificate e riconosciute ai sensi della presente legge;
    - g) i criteri e le modalità per l'istituzione dell'elenco delle tartufoie coltivate e controllate;
    - h) i criteri e le modalità per il versamento alla Regione della tassa di concessione di cui all'articolo 13 e per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19;
    - i) i criteri e le modalità per l'assegnazione agli enti competenti delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 13.

**Art. 3***(Funzioni amministrative)*

1. Ai fini della presente legge per “enti competenti” all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta dei tartufi si intendono le Province e le Comunità montane per i territori di propria competenza.

**Art. 4***(Centro sperimentale di tartuficoltura)*

1. Il Centro sperimentale di tartuficoltura della Regione, con sede a Sant’Angelo in Vado, svolge le seguenti funzioni:
  - a) supporto tecnico-scientifico nelle fasi di produzione, controllo e certificazione delle piantine tartufigene micorrizzate, prodotte nei vivai regionali ed impiantate nella regione;
  - b) sperimentazione delle tecniche vivaistiche per la produzione di piantine tartufigene, delle pratiche colturali per la tartuficoltura e delle operazioni funzionali alla tutela e alla salvaguardia degli habitat naturali;
  - c) divulgazione, consulenza ed assistenza tecnica ad operatori e tartuficoltori;
  - d) rilascio del parere di cui all’articolo 9, comma 2;
  - e) analisi della specie dei tartufi in base alle caratteristiche botaniche e organolettiche.

**Art. 5***(ConSORZI volontari)*

1. I titolari di aziende agricole e forestali e coloro che a qualsiasi titolo conducono tartufaie, compresi i Comuni e le Comunità montane, possono costituire consorzi per la difesa e la valorizzazione del tartufo, per la raccolta e la commercializzazione nonché per l’impianto di nuove tartufaie.
2. I consorzi di cui al comma 1, possono procedere alla tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate del territorio di competenza, ai sensi dell’articolo 17.

**Art. 6***(Associazioni di tartufai e di tartuficoltori)*

1. I tartufai e i tartuficoltori possono costituirsi in

associazioni, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e di miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono realizzare interventi di promozione, di tutela e di valorizzazione commerciale del tartufo, sostenuti dalla Regione o da altri enti pubblici.

**Art. 7***(Attività di cerca dei tartufi)*

1. Ai fini della presente legge costituisce attività di cerca del tartufo la condotta finalizzata all’individuazione dei siti ritenuti idonei alla presenza del tartufo con qualsiasi mezzo destinato allo scopo.

**Art. 8***(Modalità per la cerca e per la raccolta di tartufi)*

1. La cerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate dal raccogliitore abilitato con l’ausilio di uno o due cani.
2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il “vanghetto” o “vanghella”, entrambi di lunghezza compresa tra cinquanta e ottanta centimetri, e con lama inamovibile dal manico, di forma rettangolare o a lancia, non superiore a sette centimetri nella sua larghezza massima.

**Art. 9***(Periodi di cerca e di raccolta dei tartufi)*

1. La cerca e la raccolta dei tartufi, anche per i proprietari e conduttori di tartufaie coltivate o controllate, sono consentite esclusivamente nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente legge.
2. In presenza di condizioni che possono alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, gli enti competenti, sentite le categorie interessate e previo parere del Centro sperimentale di tartuficoltura, che potrà avvalersi della collaborazione del Servizio fitosanitario regionale, possono apportare variazioni ai periodi stabiliti ai sensi del comma 1 o vietare la cerca e la raccolta. Alle variazioni o ai divieti è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nelle zone interessate.
3. Con le variazioni non possono essere anticipate le date di inizio della cerca e della raccolta dei tartufi.

**Art. 10**  
(*Divieti*)

**1.** Sono in ogni caso vietati:

- a) la cerca o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne e al di fuori degli orari stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a);
- b) la raccolta dei tartufi non maturi o avariati;
- c) la cerca o la raccolta dei tartufi effettuata mediante lavorazione andante del terreno;
- d) la cerca o la raccolta dei tartufi al di fuori dei periodi stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge;
- e) la cerca o la raccolta dei tartufi con l'esclusivo utilizzo del cane senza l'ausilio dei mezzi di cui all'articolo 8, comma 2;
- f) la cerca o la raccolta dei tartufi esercitata senza l'abilitazione di cui all'articolo 12, o in mancanza del versamento della tassa di cui all'articolo 13 o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14;
- g) la detenzione, la commercializzazione o la somministrazione, sotto ogni forma, con la denominazione "tartufo", di specie di tartufo diverse da quelle elencate nell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo);
- h) l'acquisto, la detenzione, l'utilizzo, la vendita e la somministrazione dei tartufi da parte di commercianti ed esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ancorché di specie ammesse alla raccolta fuori dei periodi consentiti.

**Art. 11**

(*Cerca o raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio*)

- 1.** Il Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado, gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere in qualunque momento, previa apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia, alla raccolta di tartufi e di funghi ipogei per scopi didattici e scientifici.
- 2.** L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al possesso, in capo al richiedente, dell'abilitazione di cui all'articolo 12.

**Art. 12**

(*Abilitazione per la cerca e la raccolta di tartufi*)

- 1.** L'attività di cerca e di raccolta dei tartufi è consentita previa abilitazione rilasciata dagli enti competenti secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.
- 2.** L'abilitazione è concessa mediante il rilascio di apposito tesserino di idoneità a seguito di superamento di apposito esame.
- 3.** L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale.
- 4.** L'età minima per ottenere l'abilitazione di cui al comma 1 è stabilita in quattordici anni. I minori di anni quattordici possono assistere alle fasi di cerca e di raccolta.

**Art. 13**

(*Tassa di concessione regionale*)

- 1.** Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità di cui all'articolo 12 è istituita, ai sensi dell'articolo 17 della legge 752/1985, una tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, nella misura di euro 92,96 prevista al numero d'ordine 27 della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158).
- 2.** La tassa è versata, prima del rilascio del tesserino ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio, direttamente alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.
- 3.** La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 752/1985, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
- 4.** Il gettito della tassa riscosso dalla Regione è riversato agli enti competenti, per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 3, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.
- 5.** Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui

alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

#### **Art. 14**

*(Autorizzazione alla cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali)*

1. L'autorizzazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi nelle aree del demanio forestale regionale ha validità annuale ed è rilasciata dagli enti competenti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.
2. Gli enti competenti rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio della cerca e della raccolta di tartufi nelle aree del demanio forestale regionale ricomprese nel proprio territorio. Nel caso di tartufaie ricomprese nel territorio di due o più enti competenti, l'abilitazione è rilasciata dall'ente sul cui territorio insiste la parte prevalente della tartufaia.
3. Entro il mese antecedente al periodo di raccolta della specie prevalente presente nel proprio territorio, gli enti competenti stabiliscono il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero è determinato tenendo conto dell'esigenza di non alterare i fattori necessari a favorire la riproduzione del tartufo.
4. Per la specifica ricerca e raccolta del tartufo "albidum pico" o "bianchetto" nel periodo consentito e limitatamente all'intera foresta demaniale regionale "Le Cesane" sono rilasciati permessi non limitati ad un numero prestabilito per le specifiche caratteristiche riproduttive di questo tartufo.

#### **Art. 15**

*(Ambiti di cerca e di raccolta dei tartufi)*

1. La cerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esercitato il diritto di riserva da parte degli aventi diritto, tramite l'affissione di tabelle secondo quanto stabilito dall'articolo 17.
2. Ai fini della presente legge, i prati-pascolo e le superfici destinate a pascolo sono considerate superfici coltivate limitatamente alla porzione di superficie con la presenza di bestiame.
3. I privati non possono apporre tabelle a distanze inferiori a quattro metri dalle proprietà demaniali quali alvei, piano e scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.

4. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto.

#### **Art. 16**

*(Classificazione delle tartufaie)*

1. Le tartufaie possono essere naturali, controllate o coltivate.
2. Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi compresa la pianta singola, che produce spontaneamente tartufi.
3. Per tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti nei quali sono da ricomprendere anche eventuali operazioni di incremento.
4. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, di nuova realizzazione, con piante tartufigene, la cui micorrizzazione sia certificata o in cui sia comunque comprovata la produzione di tartufi, disposte con sesto regolare, di densità non inferiore a cento piante per ettaro e sottoposte ad appropriate cure colturali ricorrenti.
5. Nelle tartufaie controllate e coltivate, individuate ai sensi dei commi 3 e 4, è ammessa la realizzazione di recinzioni con sostegni infissi al suolo, in legno o metallo, che non prevedono la realizzazione di manufatti edilizi, anche qualora ricadano negli ambiti di tutela del Piano paesaggistico ambientale regionale.

#### **Art. 17**

*(Riconoscimento delle tartufaie)*

1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'articolo 3 della legge 752/1985 sono soggette al riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
2. L'ente competente rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, con l'obbligo per gli aventi diritto di identificarle con apposite tabelle.
3. Nel caso di tartufaia controllata, gli interventi per migliorare l'efficienza produttiva della preesistente tartufaia naturale devono essere eseguiti senza alterare o distruggere gli equilibri dell'ecosistema nel suo complesso.
4. Le attestazioni di cui al comma 2 hanno validità quinquennale, in caso di tartufaie controllate e decennale, in caso di tartufaie coltivate. Il rinnovo avviene su richiesta dell'interessato per la

stessa durata. La mancata esecuzione e rispondenza degli interventi previsti comporta la revoca dell'attestazione di riconoscimento di tartufo controllata o coltivata.

5. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufo entro e non oltre quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.
6. Gli enti competenti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono alla Regione l'elenco delle tartufo controllate e coltivate, in corso di validità, per le quali è stata rilasciata l'attestazione di riconoscimento.

#### Art. 18

*(Utilizzazione di piante micorrizate)*

1. Le piante micorrizate utilizzate per la realizzazione di tartufo coltivate o controllate devono possedere l'indicazione del vivaio di approvvigionamento e la attestazione del fornitore dalla quale risulta che tali piante sono micorrizate con la specie di tartufo indicata; qualora non sia possibile ottenere tale attestazione le piante, prima della messa a dimora per costituire l'impianto, sono certificate dagli organismi riconosciuti dalla Regione.

#### Art. 19

*(Vigilanza)*

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 11 del d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
2. Le analisi morfologiche dei campioni di prodotto sequestrato, sono effettuate dall'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), tramite il Centro sperimentale di tartufo coltura.
3. Le imprese attive nei settori del commercio e della trasformazione dei tartufo hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità di prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base di risultanze contabili.
4. Le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 3 sono stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.

#### Art. 20

*(Sanzioni)*

1. La violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria e comporta la confisca del prodotto.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni, nei limiti minimi e massimi indicati:
  - a) cerca o raccolta in periodo di divieto o senza abilitazione o autorizzazione o in mancanza del versamento della tassa regionale: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
  - b) cerca o raccolta durante le ore notturne e al di fuori degli orari stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a): da euro 516,00 a euro 2.582,00;
  - c) cerca o raccolta con modalità difformi da quelle previste dalla presente legge: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
  - d) cerca o raccolta nelle zone controllate e coltivate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
  - e) raccolta o detenzione di tartufo non maturi: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
  - f) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufo non riconosciute: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
  - g) commercio di tartufo freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 752/1985: da euro 2.582,00 a euro 10.340,00;
  - h) commercio e somministrazione dei tartufo non maturi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge 752/1985: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
  - i) commercio dei tartufo conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515, 516, 517 bis e 517 quater del codice penale: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
  - l) assenza o errata comunicazione annuale alla Regione delle quantità commercializzate secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;
  - m) violazione del divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g): da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;
  - n) violazione del divieto di cui all'articolo 10, com-

ma 1, lettera h): da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

3. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge non altrimenti sanzionate, si applica la sanzione amministrativa di una somma da euro 52,00 a euro 516,00.
4. Le violazioni di cui al comma 2, lettere g), h), i), m) e n) comportano la sospensione dell'attività commerciale e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande fino a due anni.
5. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) comportano la sospensione da uno a due anni dell'abilitazione o l'impossibilità di ottenerla per il medesimo periodo nel caso in cui tale documento non sia stato acquisito. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca dell'abilitazione o il diniego permanente all'acquisizione.
6. In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2 sono raddoppiate.
7. Gli enti competenti esercitano le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e svolgono le procedure per la confisca e per lo smaltimento del prodotto, nonché per la custodia del tesserino.
8. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, le sanzioni di cui al presente articolo sono disposte ed irrogate ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

#### Art. 21

*(Disposizioni finanziarie)*

1. A decorrere dall'anno 2014 il gettito della tassa di concessione di cui all'articolo 13 è iscritto a carico dell'UPB 10101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.
2. A decorrere dall'anno 2014 i proventi della tassa di cui all'articolo 13 sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.
3. Per gli altri interventi previsti dalla presente legge a decorrere dall'anno 2014 l'entità della spesa è stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dai commi 2 e 3 sono iscritte a decorrere dall'anno 2014 nell'UPB 31001 dello stato di previsione della spesa.
5. Ai fini della gestione le somme derivanti dalle riscossioni degli introiti della tassa di cui al comma 1 e gli impieghi di cui ai commi 2 e 3 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regio-

nale è autorizzata ad istituire nel Programma Operativo Annuale (POA).

#### Art. 22

*(Norme transitorie e finali)*

1. Le tartufole coltivate, così come definite dall'articolo 16, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono riconosciute tali anche in assenza della attestazione o della certificazione di cui all'articolo 18.
2. Le attestazioni di riconoscimento di cui all'articolo 17 rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono rinnovate su istanza degli interessati nei termini e nei modi stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Fino al 31 dicembre 2013 continua ad applicarsi l'articolo 16 della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi).
4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 2 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'adozione degli stessi, continuano ad applicarsi i provvedimenti attuativi posti in essere sulla base delle disposizioni previgenti.

#### Art. 23

*(Abrogazioni)*

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 22, è abrogata la l.r. 22 luglio 2003, n. 16 (Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi).
2. Sono altresì abrogati:
  - a) l'articolo 15 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19 (Assestamento di bilancio 2003);
  - b) l'articolo 12 e la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 20 gennaio 2004, n. 1 (Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla Giunta regionale).

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 03 aprile 2013.

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE  
(Gian Mario Spacca)

**Allegato A****NOTE****Tabella**

La cerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna);
- dal 1° dicembre al 15 marzo e, limitatamente ai territori dei comuni confinanti con la regione Abruzzo, dal 15 novembre al 15 marzo: Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto);
- dal 1° gennaio al 15 marzo: Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- dal 1° giugno al 31 agosto e dal 1° ottobre al 31 dicembre: Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- dal 1° ottobre al 31 dicembre: Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno;
- dal 1° gennaio al 15 marzo: Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- dal 15 gennaio al 15 aprile: Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber macrosporium Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- dal 1° ottobre al 31 gennaio: Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

**Nota all'art. 10, comma 1, lett. g)**

Il testo dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), è il seguente:

“Art. 2 - I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

- 1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
- 2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- 3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- 4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- 5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
- 6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- 7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- 8) Tuber macrosporium Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- 9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero delle politiche agricole e forestali, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.”

**Nota all'art. 13, comma 1**

Il testo dell'articolo 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), è il seguente:

“Art. 17 - Le regioni, per conseguire i mezzi finan-

ziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione.

La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.”

### **Nota all'art. 13, comma 3**

Il testo dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), è il seguente:

“Art. 4 - I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.”

### **Nota all'art. 17, comma 1**

Il testo dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), è il seguente:

“Art. 3 - La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".

Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.”

### **Nota all'art. 19, comma 1**

Il testo dell'articolo 11 del d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), è il seguente:

“Art. 11 - (*Vigilanza*) - 1. La vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.

2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.”

### **Nota all'art. 20, comma 2, lett. g)**

Il testo dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), è il seguente:

“Art. 7 - I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, espo-



sti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali."

#### Nota all'art. 20, comma 2, lett. h)

Il testo dell'articolo 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), è il seguente:

"Art. 8 - La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

- 1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;
- 2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;
- 3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo."

#### Note all'art. 20, comma 2, lett. i)

- Il testo degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), è il seguente:

"Art. 9 - I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza."

"Art. 10 - I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge."

"Art. 11 - I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla

salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti."

"Art. 12 - Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento."

"Art. 13 - Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;
- b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
- c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
- d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta."

"Art. 14 - È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge."

- Il testo degli articoli 515, 516, 517bis e 517quater del codice penale è il seguente:

"Art. 515 - (*Frode nell'esercizio del commercio*) - Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 (2). Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103."

"Art. 516 - (*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*) - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine (1) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032."

"Art. 517bis - (*Circostanza aggravante*) - Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso."

"Art. 517quater - (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*) - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari."

#### **Nota all'art. 22, comma 2**

Il testo dell'articolo 16 della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi), è il seguente:

"Art. 16 - (*Tassa di concessione regionale*) -

1. È istituita la tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni; la stessa è versata alle Comunità montane ed alle Province competenti per territorio.
2. La tassa è corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce ed è disciplinata dalla l.r. 20 febbraio 1995, n. 18.
3. La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
4. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento. Non è altresì dovuta dai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o comunque da

essi condotti, né dai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, esercitano la raccolta su fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

5. Sono nulli tutti gli accertamenti relativi al mancato pagamento della tassa annuale che non siano stati preceduti dalla constatazione dell'effettivo esercizio della ricerca e della raccolta.
6. Gli enti che hanno riscosso la tassa in attuazione degli accertamenti nulli di cui al comma 5 restituiscono agli interessati le somme riscosse. Per le somme riscosse dalla Regione e non ancora versate agli Enti destinatari provvede direttamente la Regione stessa.
7. Limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, sono attribuite alle Comunità montane e alle Province competenti per territorio le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della l.r. n. 18 del 1995, comprese la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio.
8. Le istanze di rimborso devono essere presentate alle Comunità montane e alle Province competenti per territorio che provvedono all'istruttoria ed ai relativi adempimenti."

---

#### **NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:**

- Proposta di legge a iniziativa a iniziativa della Giunta regionale n. 238 del 10 agosto 2012;
- Relazione della III Commissione assembleare permanente in data 20 marzo 2013;
- Parere espresso dalla II Commissione assembleare permanente in data 18 marzo 2013;
- Parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 22 febbraio 2013;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 marzo 2013, n. 112.

#### **MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

#### **ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE**

Estratto del processo verbale della seduta n. 112 del 26 marzo 2013 concernente: